



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale
8^a legislatura

Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Francesca	Martini
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 3659 del 20.11.2007

OGGETTO: Applicazione regionale della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni e dei PUA alle Amministrazioni provinciali nonché per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio esistenti.

Il Vice Presidente e Assessore per le Politiche Agricole e del Turismo Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La Commissione Europea, con nota del 10 aprile 2006, prot. n. 2006/2163 C(2006) 1358, concernente la "Costituzione in mora della Commissione Europea – Infrazione n. 2006/2013", ha comunicato all'Italia l'obbligo di dare risposta alle dettagliate osservazioni relative alla mancata applicazione, da parte dello Stato membro, degli articoli 3 e 5 della direttiva 91/676/CEE e, nel contempo, ha chiesto che venisse adeguata la disciplina delle Regioni, ai fini del completo recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Nitrati a livello nazionale.

Il mancato rispetto di tali richieste avrebbe comportato il deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia Europea, con avvio formale della procedura di infrazione, nonché la sospensione dei pagamenti relativi al primo e secondo pilastro della PAC.

Per la Regione del Veneto, la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è stata stabilita con le deliberazioni della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495, nonché 7 agosto 2007, n. 2439.

Con le sopra citate deliberazioni, pertanto, sono state individuate le corrette modalità di gestione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali a cui gli agricoltori debbono attenersi sia all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, sia nelle altre zone del Veneto, definendo nel contempo le scadenze temporali per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio.

Con la deliberazione 20 febbraio 2007, n. 338, inoltre, è stato individuato nel 31 dicembre 2007 il termine ultimo per la prima presentazione delle Comunicazioni e dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) alle Province da parte dei produttori e/o utilizzatori degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali.

A completare il quadro delle scadenze a cui sono sottoposti gli agricoltori in conformità alle indicazioni della Direttiva Nitrati, è intervenuta l'approvazione della deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2007, n. 339 – "Recepimento del DM 21 dicembre 2006, n. 12541", in materia di Condizionalità. Con quest'ultimo provvedimento, è stata determinata nel 1° gennaio 2007 la data iniziale di applicazione della Direttiva Nitrati e dei relativi vincoli e impegni a livello regionale, al fine di non compromettere la corresponsione da parte dell'Unione Europea dei pagamenti unici disaccoppiati nonché delle altre forme di pagamento diretto relative all'annualità 2007.

Tutto ciò premesso deve essere richiamato che con nota del 20 luglio 2007, prot. 19434, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sulla base delle indicazioni ricevute dalla Commissione dell'Unione Europea, ha precisato formalmente alla Regione del Veneto che " *...per nuove zone vulnerabili non si intendono quelle designate dalle regioni a seguito della procedura d'infrazione n. 2006/2163, poiché quest'ultime, a parere della Commissione Europea, avrebbero dovuto essere designate già da anni. Per tale ragione, le disposizioni dei programmi d'azione, in particolare divieti e vincoli in tali zone, devono essere*

attuate sin da subito. Le strutture di stoccaggio esistenti devono invece essere adeguate entro il 31 dicembre 2008, in conformità con le posizioni espresse dalla Commissione europea.”

Tale termine temporale per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio, nell'ipotesi di richiesta di sostegno da parte degli agricoltori per ammodernamento delle aziende con fondi FEASR, in applicazione dell'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1698/2005, è stato fissato al 31.12.2009 dalla misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione del Veneto, approvato con decisione comunitaria n. C (2007)4682 del 17/10/2007.

Nel contempo, nel riconfermare la scadenza del 31 dicembre 2007, per la prima presentazione delle Comunicazioni e dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) alle Province da parte dei produttori e/o utilizzatori degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali, come definita dalla deliberazione 20 febbraio 2007, n. 338, deve essere evidenziato come la non ancora avvenuta conclusione dell'istruttoria di conformità ai principi comunitari delle disposizioni nazionali e regionali applicative della Direttiva Nitrati da parte degli uffici della Commissione Europea, potrebbe comportare in capo agli agricoltori veneti un'alea di incertezza, legata principalmente all'impossibilità di conoscere con esattezza la superficie complessiva dei terreni soggetti ad asservimento al fine di ottemperare al limite massimo di azoto distribuibile per ettaro, a causa della contestazione da parte della medesima Commissione Europea dei valori di azoto prodotto per unità di bestiame, riportati nel decreto ministeriale 7 aprile 2006.

A tal fine, e principalmente per consentire agli agricoltori di conformarsi alle eventuali determinazioni più restrittive della Commissione Europea riguardo la quantità di azoto prodotto dalle diverse categorie di animali, si ritiene opportuno consentire la integrazione della documentazione costituente le comunicazioni ed i PUA, relativa principalmente ai terreni in asservimento, sino al 15 maggio 2008.

Premesso quanto sopra, il relatore conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

VISTA la legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 37;

VISTA la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTO il decreto ministeriale 19 aprile 1999 – “Approvazione del codice di buona pratica agricola”;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 – “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”;

VISTO il decreto legislativo n. 217/2006 – “Revisione della normativa in materia di fertilizzanti”;

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006 – “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”;

VISTA la nota della Commissione delle Comunità Europee del 10 aprile 2006, prot. n. SG-Greffe (2006)D/201699 – “Costituzione in mora – Infrazione n. 2006/2013”;

VISTA la DGR 20 febbraio 2007, n. 338 – “Fissazione del termine ultimo per la prima presentazione delle Comunicazioni e dei Piani di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi del DM 7 aprile 2006”;

VISTA la DGR 20 febbraio 2007, n. 339 – “Recepimento del decreto ministeriale n. 12541 del 21.12.2006 in materia di condizionalità”;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495, nonché 7 agosto 2007, n. 2439, concernenti le modalità di gestione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali a cui gli agricoltori debbono attenersi sia all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, sia nelle altre zone del Veneto;

DELIBERA

1. di confermare al 31 dicembre 2009 il termine ultimo per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio dei reflui zootecnici da parte delle imprese che presentino domanda ammissibile di sostegno per ammodernamento aziendale con fondi FEASR, a valere sulla Misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione del Veneto;
2. di determinare al 31 dicembre 2008, il termine ultimo per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio dei reflui zootecnici da parte delle imprese che non presentino domanda ammissibile di sostegno per ammodernamento aziendale con fondi FEASR, a valere sulla Misura 121 del Programma di Sviluppo Rurale 2007-13 della Regione del Veneto;
3. di riconfermare la scadenza del 31 dicembre 2007, per la prima presentazione - anche tramite raccomandata AR - delle Comunicazioni e dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) alle Province da parte dei produttori e/o utilizzatori degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali - o loro delegati - come definita dalla deliberazione 20 febbraio 2007, n. 338;
4. fermo restando il termine temporale di cui al precedente punto 3, di consentire - per le motivazioni richiamate nelle premesse - la integrazione delle informazioni e della documentazione facenti parte delle comunicazioni e dei PUA da presentarsi entro il 31/12/2007, sino al termine ultimo del 15 maggio 2008;
5. di approvare l'**allegato A** al presente provvedimento, modello di documento necessario alla sottoscrizione delle comunicazioni, contenente le dichiarazioni e gli impegni che il dichiarante è tenuto a sottoscrivere;
6. di disporre che, in ogni caso, le comunicazioni non vengano considerate ricevibili in caso di mancato completo inserimento delle informazioni che identificano il dichiarante (Quadro A, allegato F alla DGR n. 2439/2007), cui è riferita la comunicazione medesima ed in assenza del modello, debitamente compilato e sottoscritto, di cui al punto precedente;
7. di pubblicare il testo integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan